SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 luglio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 14 luglio 1993, n. 226.

Disposizioni urgenti per il funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari sociali e della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da cinque esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'amministrazione dello Stato.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25% dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del

Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle «unità da strada» finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47% del totale degli stanziamenti previsti;

c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati a progetti approvati ai sensi di una delle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 2 non raggiunga l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si riferisce, la disponibilità residua di finanziamento è utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota. Comunque, le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, istituito per le finalità di cui al comma 1, dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dei citati articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico.

6. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente,al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

7. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 20% dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento della esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

8. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

10. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad essi trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

12. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

Art. 3.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il

Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 4.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.».

Art. 5.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale, tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui la comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONTRI, *Ministro per gli affari sociali*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0362

DECRETO-LEGGE 15 luglio 1993, n. 227.

Proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché i termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è prorogato di un anno.

Art. 2.

1. I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono prorogati al 31 dicembre 1993.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Recale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Recale (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Giuliana Perrotta, dal dott. Felice Berriola D'Alessio e dal dott. Graziano Mauro;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1993, con il quale il dott. Luigi Botte è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Felice Berriola D'Alessio;

Considerato che la dott.ssa Giuliana Perrotta, per motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993;

Decreta:

Il dott. Gaetano Cupello è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Recale (Caserta), in sostituzione della dott.ssa Giuliana Perrotta.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A3983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Modugno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Cesare Ferri, dal dott. Enzo Giuseppe Mangini e dall'ingegnere Bernardo Papa;

Considerato che il dott. Enzo Giuseppe Mangini non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993;

Decreta:

Il dott. Enrico Schiralli è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Modugno (Bari), in sostituzione del dott. Enzo Giuseppe Mangini.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A3984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Quindici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Quindici (Avellino) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dottor Carmine Laudato, dal dott. Alberto Francini e dal dott. Raffaele Cannizzaro;

Considerato che il dott. Carmine Laudato ha rassegnato le proprie dimissioni e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993;

Decreta:

Il dott. Gabriele Meoli è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Quindici (Avellino) in sostituzione del dott. Carmine Laudato.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A3985

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1993

Proroga del termine per il completamento delle iniziative finanziate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: «Liberalizzazione dei prezzi delle imprese turistiche e interventi di sostegno alle imprese turistiche».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1993 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del turismo e dello spettacolo *ad interim* ha delegato al Sottosegretario di Stato sen. Antonio Maccanico le funzioni ed i compiti spettanti al Ministro e al Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: «Liberalizzazione dei prezzi delle imprese turistiche e interventi di sostegno alle imprese turistiche»;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 284 del 1991 il quale reca al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana, disponendo altresì che il termine per il completamento delle relative opere ammesse al finanziamento venga stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, recante la individuazione dei comuni, delle priorità, parametri, modalità, procedure e termini per le misure di sostegno previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 284, che stabilisce la data del 30 giugno 1993 quale termine per il completamento delle iniziative finanziate ai sensi della predetta legge;

Considerato che da parte delle regioni Liguria e Toscana è stato segnalato che la necessità di garantire il normale funzionamento delle strutture ricettive durante la stagione estiva ha provocato dei ritardi nella esecuzione delle opere finanziate, rendendo difficoltoso il rispetto del predetto termine;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle richieste formulate da parte delle regioni;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato delegato per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 284, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, già stabilito alla data del 30 giugno 1993 dall'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, è prorogato al 30 aprile 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

p. *Il Ministro del turismo e dello spettacolo*
MACCANICO

93A3927

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 maggio 1993, n. 228.

Regolamento concernente i requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14, comma 11, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, nella parte in cui prevede che siano stabiliti i requisiti speciali richiesti per l'assunzione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, concernente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 10 febbraio 1990 che reca, tra l'altro, la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerata l'esigenza di dare attuazione all'art. 14, comma 11, della citata legge n. 521/1988, determinando i requisiti psico-fisici ed attitudinali necessari per l'accesso nei nuovi profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

D'intesa con le organizzazioni sindacali del personale dei vigili del fuoco maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi di accesso nei profili di vigile del fuoco (qualifica funzionale V), assistente tecnico antincendi (qualifica funzionale VI) e ispettore tecnico antincendi (qualifica funzionale VII) dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;

b) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula: altezza (espressa in centimetri) meno 100 più o meno 20%;

c) normalità del senso luminoso e cromatico, quest'ultimo determinato mediante corretta lettura e/o interpretazione delle tavole di Ishihara;

d) normalità del campo visivo;

e) acutezza visiva:

per il profilo di vigile del fuoco, visus naturale non inferiore a 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; non è ammessa la correzione con lenti;

per i profili di assistente tecnico antincendi e di ispettore tecnico antincendi, visus non inferiore a 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; è ammessa la correzione raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

f) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;

g) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici elementi.

Art. 2.

1. Costituiscono altresì cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente le seguenti imperfezioni e infermità:

a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose in atto, la lebbra, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica silente;

b) le gravi allergopatie anche in fase clinica silente;

c) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

d) le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili; le malattie cutanee croniche; le cicatrici infossate ed aderenti, alteranti la funzione e/o fortemente l'estetica; i tramiti fistolosi che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; i tumori cutanei; i tatuaggi che, per la loro sede e visibilità, siano deturpanti;

e) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;

f) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi e/o apparati;

g) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo e/o i loro esiti; le gravi imperfezioni del globo oculare; le malattie croniche delle palpebre, dell'apparato lacrimale e del globo oculare; i disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; le retinopatie; i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore e posteriore dell'occhio; le stenosi e le poliposi nasali; le malformazioni e le malattie della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi balbuzie; l'otite media cronica, anche se non complicata e monolaterale o gli esiti di relativi interventi; la perforazione timpanica; le tonsilliti croniche; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili;

h) le infermità del collo e dei relativi organi ed apparati; l'ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;

i) le infermità del torace: deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche;

l) le infermità dei bronchi e dei polmoni; le bronchiti croniche; l'asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregressa, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;

m) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio; malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; i gravi disturbi funzionali cardiaci; i

disturbi del ritmo: aritmie ipocinetiche (BAV 2° grado Mobitz 2, BAV 3° grado), aritmie ipercinetiche (tachicardia sopraventricolare, tachiaritmie sopraventricolari, battiti ectopici ventricolari di natura non funzionale), preeccitazioni ventricolari, presenza di segnapassi artificiale; i disturbi di conduzione intraventricolare (blocco di branca sinistro, blocco di branca destro + blocco fascicolare, sindrome da QT lungo), anche senza altro riscontro di cardiopatia organica; i rumori ed i soffi cardiaci compatibili con cardiopatia congenita e/o acquisita; l'ipertensione arteriosa (valori superiori a 150 mm Hg per la sistolica e superiori a 90 mm Hg per la diastolica), anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di organi od apparati, che risulti confermata dopo test di tolleranza allo sforzo; le arteriopatie; gli aneurismi; le varici estese e voluminose, le flebiti e loro esiti comportanti disturbi trofici; le emorroidi croniche voluminose e molteplici;

n) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; le malattie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale; le ernie; il laparocele;

o) le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti, tali da ostacolare o limitare anche in modo parziale la funzione articolare;

p) le infermità e le imperfezioni dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, personalità psicopatiche ed abnormi; epilessia;

q) le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche, che necessitino o no di dialisi; la ritenzione urinaria anche di tipo funzionale; le imperfezioni e le malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; le malattie croniche dei testicoli, ivi compreso l'arresto di sviluppo, o l'assenza o la ritenzione bilaterale; l'idrocele; il varicocele voluminoso; le malattie in atto, infiammatorie e non, dell'apparato ginecologico di significativo rilievo clinico; l'incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;

r) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le immunodeficienze congenite; le enzimopatie eritrocitarie;

s) il diabete mellito; le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

t) le neoplasie, anche benigne se causa di deficit funzionale di organi od apparati;

u) la presenza nelle urine, o in altri liquidi biologici, di una o più sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

v) le micosi e le parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.

Art. 3.

1. I candidati ai concorsi di cui all'art. 1 devono possedere inoltre una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, capacità di autocontrollo, uno spiccato senso di responsabilità, capacità di decidere e gestire con rapidità ed equilibrio anche problematiche che richiedano soluzioni tempestive ed immediate, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima, in rapporto alle mansioni ed alle funzioni previste dalle rispettive carriere, da accertare con giudizio psichiatrico clinico avvalendosi anche dell'ausilio di appositi esami e/o test attitudinali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1993
Registro n 28 Interno, foglio n 350

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— La legge n 1570/1941 reca «Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi»

— Il comma 11 dell'art. 14 della legge n 521 1988 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) prevede che «Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di espletamento dei concorsi di assunzione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti speciali richiesti per la partecipazione nonché le materie oggetto delle prove di esame»

— Il D.P R n 335/1990 approva il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del D P.R. 5 marzo 1986, n. 68

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n 400 1988 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art 2

— L'art. 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R n 309 1990, è così formulato

«Art. 14 (*Criteri per la formazione delle tabelle*). — 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'art. 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio o i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate, eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;

b) nella tabella II devono essere indicate:

1) la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel n. 6) della tabella I;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1);

c) nella tabella III devono essere indicate:

1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1);

d) nella tabella IV devono essere indicate:

1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1);

e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo».

93G0292

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 luglio 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di ingegnere in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Garcia Rubi Juan presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 10 marzo 1993;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visto il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo cui non vi sono differenze tra la formazione del Garcia Rubi Juan e quella dell'ingegnere italiano, per cui è esclusa l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo anzidetto;

Decreta:

Il titolo di Garcia Rubi Juan, cittadino spagnolo, di ingegnere è riconosciuto come titolo abilitante ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

Roma, 7 luglio 1993

Il direttore generale: ROVELLO

93A3942

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 luglio 1993.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/2003.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/2003;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/2003, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestiti, inoltre, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° luglio 1993, a quella n. 20, di scadenza 1° gennaio 2003.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anche essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036623», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana» (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - buoni del Tesoro Poliennali 12% - 1° gennaio 1993/2003 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.M. 23 dicembre 1992 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° gennaio 1993 - Roma, 2 gennaio 1993; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Dirigente Generale (Piemontese)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 807100 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/2003; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 1° gennaio 1993/2003 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.M. 23 dicembre 1992 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette»

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036623», relativa al codice di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12% - 1° gennaio 1993/2003».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000 in viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

93A3958

DECRETO 12 luglio 1993

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1989 (quinquennali), 1° febbraio 1991 (quinquennali), 1° agosto 1991 (settennali), 1° febbraio 1992 (settennali), 1° agosto 1992 (settennali) e 1° febbraio 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1993 e scadenza nel mese di febbraio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 570110/66-AU-178 del 23 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.300 miliardi;

n. 348101/66-AU-232 del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 348990/66-AU-244 del 20 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 825056/66-AU-255 del 21 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

n. 825866/66-AU-265 del 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.426.475 milioni;

n. 100114/66-AU-272 del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1993 e scadenza nel mese di febbraio 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di agosto 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 570110 del 23 gennaio 1989, n. 348101 del 23 gennaio 1991, n. 348990 del 20 luglio 1991, n. 825056 del 21 gennaio 1992, n. 825866 del 24 luglio 1992 e n. 100114 del 21 gennaio 1993, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1994, è determinato nella misura:

del 5,95% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989 - codice ABI 13033, emessi per lire 3.300 miliardi, cedola n. 10;

del 5,95% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991 - codice ABI 13095, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 6;

del 5,95% per i CCT settennali 1° agosto 1991 - codice ABI 13204, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 5;

del 5,95% per i CCT settennali 1° febbraio 1992 - codice titolo 13213, emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 4;

del 5,95% per i CCT settennali 1° agosto 1992 - codice titolo 36612, emessi per lire 11.426.475 milioni, cedola n. 3;

del 5,95% per i CCT settennali 1° febbraio 1993 - codice titolo 36626, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 2;

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.839.605.946.500, così ripartite:

L. 196.341.750.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989;

L. 416.482.500.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991;

L. 475.980.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1991;

L. 654.472.500.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1992;

L. 679.846.696.500 per i CCT settennali 1° agosto 1992;

L. 416.482.500.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1993,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A3959

DECRETO 12 luglio 1993

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1985 (decennali), 1° agosto 1986 (decennali) e 1° agosto 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1993 e scadenza nel mese di agosto 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 316607/66-AU-88 del 19 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1985, sottoscritti per l'importo di lire 3.250 miliardi;

n. 624224/66-AU-116 del 24 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1986, sottoscritti per l'importo di lire 4.500 miliardi;

n. 427978/66-AU-140 del 25 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.450 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1993 e scadenza nel mese di agosto 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di agosto 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 316607 del 19 luglio 1985, n. 624224 del 24 luglio 1986 e n. 427978 del 25 luglio 1987, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1994, è determinato nella misura:

del 10,40% per i CCT decennali 1° agosto 1985 - codice ABI 12834, emessi per lire 3.250 miliardi, cedola n. 9;

del 10,40% per i CCT decennali 1° agosto 1986 - codice ABI 12865, emessi per lire 4.500 miliardi, cedola n. 8,

dell'11,20% per i CCT decennali 1° agosto 1987 - codice ABI 12895, emessi per lire 1.450 miliardi, cedola n. 7.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto e di L 968.400.000.000, così ripartite:

L. 338.000.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1985;

L. 468.000.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1986;

L. 162.400.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A3960

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 luglio 1993.

Autorizzazione alla Abeille vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo VI «vita».

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della deliquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale del 9 dicembre 1988 con il quale l'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986;

Vista la domanda in data 26 ottobre 1992 e successive integrazioni con la quale l'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 330766 del 3 marzo 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulla assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 30 marzo 1993;

Decreta:

L'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A3932

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 7 luglio 1993.

Sostituzione dell'art. 26 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, adottato con delibera n. 5564 del 20 novembre 1991. (Deliberazione n. 7215).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, sub art. 1, lettera *f)*;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed in particolare l'art. 20, commi 1 e 2;

Vista la deliberazione n. 5564 del 20 novembre 1991 concernente l'approvazione del «regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane», ed in particolare l'art. 26;

Considerato che, ai fini di un miglior funzionamento del sistema telematico delle borse valori, si rende opportuno modificare le modalità di riapertura delle contrattazioni a seguito di temporanea sospensione delle stesse nei casi previsti dall'art. 41 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori;

Considerata altresì l'opportunità di ridurre la durata della sospensione delle contrattazioni;

Delibera:

L'art. 26 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane adottato con delibera n. 5564 del 20 novembre 1991 è sostituito con il seguente:

«Art. 26 (*Sospensione temporanea delle contrattazioni di un titolo*). — 1. Nei casi di temporanea sospensione delle contrattazioni di un titolo, ai sensi del presente regolamento, non è consentita l'immissione di proposte nel sistema.

2. La sospensione, salvo diversa disposizione dell'organo di controllo di cui all'art. 42, non può avere, in via generale, una durata inferiore a cinque minuti primi e comporta alla scadenza del periodo di sospensione l'immediato passaggio alla fase di negoziazione. L'organo di controllo può, stabilire, per singoli titoli, una maggiore durata della sospensione e in tal caso, alla scadenza del periodo di sospensione, il titolo passerà in fase di preapertura secondo le regole definite per tale funzione».

La presente delibera sarà inviata in copia al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso.

La presente delibera entrerà in vigore il 12 luglio 1993 e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 7 luglio 1993

Il presidente: BERLANDA

93A3946

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 6 luglio 1993, n. 27.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, concernente il controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Competenze degli organi sanitari territoriali in materia di vigilanza.

Ai presidenti delle giunte regionali

Ai presidenti delle giunte delle province autonome

Agli uffici di sanità marittima ed aerea

Agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna

Al comando carabinieri antisofisticazioni e sanità

e, per conoscenza.

Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Come è noto la Corte costituzionale, nel pronunciarsi sul ricorso della regione Toscana (sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 46 del 4 novembre 1992) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, terzo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, laddove prevede che l'importo relativo alle sanzioni per violazione delle disposizioni del decreto legislativo stesso deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le circolari n. 3302 del 23 febbraio 1993 e n. 140 del 27 aprile 1993 ha precisato, fra l'altro, che l'autorità competente a ricevere il rapporto sulle infrazioni, scritti definitivi e documenti o ad ascoltare gli operatori interessati, ad applicare le sanzioni amministrative è l'UPICA competente per territorio

Quanto sopra premesso si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che sia il decreto legislativo 109 del 1992 che la citata sentenza della suprema Corte nulla innovano nel merito della individuazione degli organi preposti alla vigilanza che restano, pertanto, quelli ai quali sono affidati dalla normativa vigente i compiti di controllo ufficiale in materia di alimenti.

Non sussistono dubbi, quindi, sul fatto che l'accertamento delle violazioni, con implicazioni igienico-sanitarie al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, deve continuare ad essere esercitato dalle competenti autorità sanitarie territoriali attraverso gli organi preposti al controllo ufficiale degli alimenti. Tale competenza trova altresì conferma nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante l'attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che all'art. 2, comma 1, lettera *h*), prevede espressamente la vigilanza sull'etichettatura e sulla presentazione dei prodotti alimentari fra le attività essenziali oggetto delle ispezioni e, quindi, del controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Le SS.LL. sono pertanto invitate a proseguire attivamente la vigilanza anche nel settore di che trattasi.

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A3935

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 15 luglio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 15 luglio 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1588,17
ECU	1805,75
Marco tedesco	926,16
Franco francese	271,30
Lira sterlina	2382,26
Fiorino olandese	823,44
Franco belga	44,898
Peseta spagnola	11,828
Corona danese	238,52
Lira irlandese	2232,01
Dracma greca	6,782
Escudo portoghese	9,564
Dollaro canadese	1239,31
Yen giapponese	14,801
Franco svizzero	1052,47
Scellino austriaco	131,58
Corona norvegese	217,57
Corona svedese	200,15
Marco finlandese	274,72
Dollaro australiano	1081,07

93A4003

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale di Gallicano nel Lazio e sezione staccata di Poli ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1992, registro n. 007, foglio n. 336, la scuola media statale di Gallicano nel Lazio (Roma) e sezione staccata di Poli, è stata autorizzata ad accettare il legato facente parte dell'eredità Giannini Giannina, secondo modalità di cui al rogito del 7 dicembre 1973, numero di repertorio 48456

93A3938

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Silio Taddei», in Livorno

Con decreto ministeriale 6 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1992, registro n 52 Istruzione, foglio n 207, alla fondazione «Silio Taddei», avente sede in Livorno, via G Borsi n. 7, costituita con atto pubblico in data 18 settembre 1990 a rogito del notaio Valerio Vignoli di Livorno, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto

93A3939

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1993

Con decreti ministeriali 9 luglio 1993 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1993, sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, e dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché ai sensi degli articoli 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251) nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia

PROVINCIA	Operai a tempo determinato	Operai a tempo indeterminato			
		Comuni	Qualificati	Specializzati	Specializzati super
	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)
Agrigento	76 844	63 142	68 087	72 586	74 634
Alessandria	82 732	67 019	72 832	78 251	81 974
Ancona	77 885	66 627	72 030	76 635	79 752
Circoscrizione autonoma Valle d'Aosta	84 387	74 463	79 460	84 120	—
Arezzo	79 832	67 183	73 042	77 634	80 658
Ascoli Piceno	76 700	65 186	70 797	75 643	77 618
Asti	77 448	66 105	71 537	76 166	79 495
Avellino	79 537	68 430	73 241	77 657	75 774
Bari	78 171	65 460	70 754	75 354	77 968
Belluno	79 870	66 070	70 983	75 162	78 545
Benevento	77 907	63 958	68 743	72 888	76 296
Bergamo	79 125	64 802	70 881	76 521	80 878
Bologna	78 979	—	73 616	80 204	84 166
Bolzano	80 047	66 001	70 345	74 230	—
Brescia	80 558	68 551	74 065	79 187	82 378
Brindisi	76 893	65 879	71 413	76 507	78 199
Cagliari	79 177	67 449	72 771	79 209	84 325
Caltanissetta	78 764	64 877	69 796	75 652	77 590
Campobasso	75 918	66 039	71 233	76 874	80 689
Caserta	78 480	65 486	70 783	75 638	78 747
Catania	77 999	66 342	71 857	77 334	81 140
Catanzaro	76 978	63 989	68 846	72 969	77 074
Chieti	77 614	64 723	70 293	75 156	77 683
Como	80.984	68.311	73 952	79 019	82 287
Cosenza	77 515	64 284	69 248	73 306	77 074
Cremona	81.414	—	73 987	80 157	83 188
Cuneo	78 249	65 197	71 672	76 814	81 313
Enna	79 756	65 176	70 196	74 641	79 796
Ferrara	78 790	63 837	72 636	79 560	83 791
Firenze	79.359	67 230	73 335	78 356	81 134
Foggia	78 813	66 698	71 709	76 242	79 406
Forlì	79 884	—	73 335	78 352	83 697
Frosinone	75.696	64 205	69 365	73 898	—
Genova	77 173	64 038	69 498	73 452	75 086
Gorizia	78 788	63 962	70 079	75 698	80 046
Grosseto	79 382	67 663	73 180	77 835	81 076
Imperia	77 137	66 136	71 308	75 761	78 536
Isernia	77 334	65 765	71 730	77 619	—
L'Aquila	77 996	63 862	68 299	72 231	—
La Spezia	76 679	64.224	70 859	76 257	79 011
Latina	77.506	65.503	71 275	75 211	77 597
Lecce	78.161	64.490	70 297	74 894	78 804
Livorno	78 749	67 341	73 009	77 952	81 020

PROVINCIA	Operai a tempo determinato	Operai a tempo indeterminato			
		Comuni	Qualificati	Specializzati	Specializzati super
	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)
Lucca	79.513	65.737	71.912	76.680	80.328
Macerata	77.675	64.171	70.727	75.731	78.620
Mantova	78.378	65.967	72.125	77.573	80.755
Massa Carrara	78.138	65.795	71.045	75.394	79.497
Matera	77.784	63.730	68.723	73.021	76.412
Messina	78.204	63.775	68.898	73.508	77.721
Milano	78.363	65.674	71.340	76.350	79.771
Modena	81.716	82.832	80.073	84.202	92.761
Napoli	78.359	68.203	73.567	78.150	75.774
Novara	79.014	68.208	73.702	79.507	82.083
Nuoro	78.633	68.658	73.513	79.959	82.395
Oristano	78.377	65.429	70.304	76.175	78.046
Padova	78.676	66.270	72.226	78.207	82.031
Palermo	79.040	64.158	69.042	73.418	76.700
Parma	79.416	—	71.738	77.747	81.597
Pavia	78.755	67.381	72.880	78.339	81.657
Perugia	76.818	63.999	69.437	73.942	76.905
Pesaro e Urbino	77.452	64.501	71.291	75.798	79.807
Pescara	77.066	66.244	71.436	75.875	76.831
Piacenza	79.328	66.208	72.019	77.947	82.048
Pisa	79.259	67.781	73.775	78.517	81.640
Pistoia	82.466	68.494	74.933	80.128	83.069
Pordenone	78.668	64.743	70.689	76.034	80.077
Potenza	80.052	66.311	71.659	76.639	80.298
Ragusa	78.315	65.998	71.230	75.690	78.825
Ravenna	79.801	66.652	71.830	78.297	83.474
Reggio Calabria	79.176	63.708	68.565	72.584	77.074
Reggio Emilia	79.623	76.010	80.182	85.914	101.291
Rieti	77.279	66.077	72.973	77.918	80.239
Roma	77.658	64.286	71.373	76.953	80.212
Rovigo	77.991	65.642	71.212	77.138	82.318
Salerno	78.780	65.603	70.919	75.405	78.303
Sassari	80.231	69.282	73.945	81.826	84.093
Savona	75.997	65.554	70.567	74.918	73.614
Siena	80.631	67.168	73.553	78.524	81.681
Siracusa	75.879	63.666	68.442	72.608	—
Sondrio	77.989	63.135	70.958	76.273	80.090
Taranto	77.705	65.380	71.455	77.785	80.871
Teramo	77.468	65.624	71.546	76.025	78.088
Terni	75.856	64.866	70.709	75.191	77.840
Torino	79.111	67.145	72.522	77.036	80.205
Trapani	77.661	65.899	70.815	75.815	75.504
Trento	82.387	66.553	72.245	78.156	81.368
Treviso	78.414	66.663	72.422	77.508	80.922
Trieste	78.157	63.502	69.298	75.560	76.523
Udine	78.489	63.685	70.861	76.429	80.303
Varese	79.508	65.197	71.043	75.982	79.517
Venezia	78.479	65.769	71.713	76.427	79.645
Vercelli	78.888	65.752	72.317	78.750	86.059
Verona	78.354	65.279	71.192	76.624	80.025
Vicenza	78.995	64.671	70.089	74.512	78.020
Viterbo	77.476	65.954	70.890	76.001	78.309

93A3940

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovo dosaggio, modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali

Decreto n 522/1993 del 25 giugno 1993

Specialità medicinale «FOSAMAX» (alendronato sodico) compresse mg 5

Titolare A.I C Merck Sharp e Dohme (Italia) S p a , con sede e domicilio fiscale in Roma, via Fabbroni, 6 - codice fiscale 00422760587

Produttore: società titolare A I C. nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, 21

Confezioni autorizzate numeri A I C , classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992

1) 14 compresse mg 5,
n A.I C.: 029052014 (in base 10) 0VQM3G (in base 32),
classificazione: medicinale prescrivibile dal S S N con decorrenza dal 1° gennaio 1994

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S S.N

2) 28 compresse mg 5,
n A.I.C.: 029052026 (in base 10) 0VQM3U (in base 32),
classificazione medicinale non prescrivibile dal S.S N :

composizione
una compressa contiene. principio attivo. sodio alendronato mg 6.53 (corrispondenti a mg 5,0 di alendronato acido libero). Altri componenti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosio, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

indicazioni terapeutiche:
trattamento dell'osteoporosi postmenopausale:
classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 16 luglio 1993.

Decreto n 523/1993 del 25 giugno 1993

Specialità medicinale «ALENDROS» (alendronato sodico) compresse mg 5

Titolare A.I.C Istituto Gentili S.p.a . con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 112 - codice fiscale 00109910505.

Produttore Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p a nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, 21;

Confezionamento. società titolare AIC nello stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio, 61

Confezioni autorizzate, numeri A I C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992.

1) 14 compresse mg 5,
n. A.I.C.: 029051012 (in base 10) 0VQL44 (in base 32),
classificazione: medicinale prescrivibile dal S S N con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S S N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S S N.

2) 28 compresse mg 5,
n A I C . 029051024 (in base 10) 0VQL4J (in base 32),
classificazione medicinale non prescrivibile dal S S N

composizione
una compressa contiene principio attivo. sodio alendronato mg 6,53 (corrispondenti a mg 5,0 di alendronato acido libero). Altri componenti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosio, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

indicazioni terapeutiche
trattamento dell'osteoporosi postmenopausale,
classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 16 luglio 1993

Decreto n 524/1993 del 25 giugno 1993

Specialità medicinale «ADRONAT» (alendronato sodico) compresse mg 5

Titolare A I.C.: Neopharmed S p a , con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi, 18/23 - codice fiscale 07472570154

Produttore società titolare A I C nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, 21

Confezioni autorizzate, numeri A I.C , classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12 comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992

1) 14 compresse mg 5,
n. A.I.C.: 029053016 (in base 10) 0VQN2S (in base 32),
classificazione: medicinale prescrivibile dal S S.N con decorrenza dal 1° gennaio 1994

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S S N.:

2) 28 compresse mg 5,
n A.I C : 029053028 (in base 10) 0VQN34 (in base 32),
classificazione medicinale non prescrivibile dal S S.N

composizione
una compressa contiene: principio attivo: sodio alendronato mg 6.53 (corrispondenti a mg 5,0 di alendronato acido libero). Altri componenti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosio, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

indicazioni terapeutiche
trattamento dell'osteoporosi postmenopausale,
classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto. 16 luglio 1993

Decreto n 525/1993 del 25 giugno 1993

Specialità medicinale «DRONAL SIGMA TAU» (alendronato sodico) compresse mg 5

Titolare A.I.C Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - codice fiscale 00410650584.

Produttore. Merck Sharp e Dohme (Italia) S p a nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, 21

Confezioni autorizzate, numeri A I C , classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992

1) 14 compresse mg 5,
n. A.I.C.: 029054018 (in base 10) 0VQP22 (in base 32),
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.;

2) 28 compresse mg 5;
n. A.I.C.: 029054020 (in base 10) 0VQP24 (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

composizione:
una compressa contiene: principio attivo: sodio alendronato mg 6,53 (corrispondenti a mg 5,0 di alendronato acido libero). Altri componenti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosio, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

indicazioni terapeutiche:
trattamento dell'osteoporosi postmenopausale;
classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1993.

Decreto n. 526/1993 del 25 giugno 1993

Specialità medicinale: «CRAFILM» (sucralfato) nella forma sospensione orale;

Titolare A.I.C.: Francia Farmaceutici S.r.l., Industria Farmaco Biologica, con sede e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli, 7 - codice fiscale 00798630158.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano, via dei Pestagalli, 7;

Operazioni terminali di imbustamento: società S.I.I.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Trezzano S/Naviglio (Milano),

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992.

1) flacone sospensione 200 ml,
n. A.I.C.. 028779015 (in base 10) 0VG8J7 (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

2) 30 bustine monodose 5 ml,
n A.I.C.: 028779027 (in base 10) OVG8JM (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.;

composizione:
200 ml di sospensione contengono Principio attivo: sucralfato g 40,000. Eccipienti: carragenina g 0,800, sorbato di potassio g 0,400, sorbitolo g 24,000, aspartame g 0,200, pulvaroma crema g 0,400, pulvaroma vaniglia g 0.200, pulvaroma limone g 0,600, povidone g 2,000, acqua depurata q.b. a ml 200,000,

ogni bustina da 5 ml contine. Principio attivo: sucralfato g 1,000. Eccipienti: carragenina g 0,020, sorbato di potassio g 0,010, sorbitolo
g 0,600, aspartame g 0,005, pulvaroma crema g 0,010, pulvaroma vaniglia g 0,005, pulvaroma limone g 0,015, povidone g 0,050, acqua depurata q.b. a ml 5,000;

indicazioni terapeutiche
ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche gastropatia da farmaci gastrolesivi, esofagite da reflusso,

classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto 16 luglio 1993

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche e un nuovo dosaggio, delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto n. 527/1993 del 25 giugno 1993

Specialità medicinale: «IODOSORB» (cadexomero iodico), unguento (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: società estera Perstorp AB di Perstorp (Svezia), rappresentanza in Italia dalla società Valeas S.p.a., Industria Chimica e Farmaceutica, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri, 10, codice fiscale 04874990155.

Produttore: società estera titolare dell'A.I.C nello stabilimento sito in Perstorp (Svezia).

Confezione autorizzata, numero A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

tubo di 40 g di unguento;
numero A.I.C.: codice: 026254021 (in base 10) 0T16Q5 (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N., il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Principio attivo:
composizione: 100 g di unguento contengono:
cadexomero iodico (contenente 1,8% di iodio) g 50.

Eccipienti:
polossamero g 2, polietilenglicole 400 g 40,8, polietilenglicole 4000 g 7,2;
indicazioni terapeutiche:
ulcere topiche ad etiologia venosa Ulcere da decubito. Ulcere post-traumatiche e post-chirurgiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggeto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: la specialità può essere venduta solo nel territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1993

Decreto n 528/1993 del 25 giugno 1993

Specialità medicinale: «BRIOFIL 900» (Bamifillina cloridrato) compresse rivestite da mg 900 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio s.n.civ., codice fiscale 00556960375.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio.

Confezioni autorizzate, numero A.I.C., classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

30 compresse rivestite da 900 mg;
numero A.I.C.: 025985110 (in base 10) 0ST02Q (in base 32),
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N., il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione: una compressa contiene:
principio attivo: Bamifillina cloridrato mg 900

Eccipienti
metilcellulosa mg 20,250, idrossipropilmetilcellulosa mg 29.250, polietilenglicole mg 61,534, magnesio stearato mg 12,034, polimeri metacrilici mg 15,398, titanio biossido mg 1.534, saccarina sodica mg 0,100, vanillina mg 0,100,
indicazioni terapeutiche.
asma con dispnea parossistica broncopneumopatia cronica ostruttiva con componente spastica; bronchite asmatiforme;

classificazione ai fini della fornitura·
medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 16 luglio 1993

Decreto n 529/1993 del 25 giugno 1993

Specialità medicinale. «MIACALCIC» (calcitonina sintetica di salmone) nelle forme supposte da 100 e 200 U.I. e fiale + siringa da 50 e 100 U.I (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già autorizzata)

Titolare A I C.· Samil S p a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Gerano, 5, codice fiscale 00404510588,

Produttore:

per la forma supposte· la società titolare dell'A.I.C nello stabilimento comune sito in Milano, via B. Quaranta, 12;
per la forma fiale: la società Sandoz Pharma S A nello stabilimento sito in Basilea, Svizzera.

Le operazioni terminali di confezionamento per la forma fiale sono effettuate:
nello stabilimento comune sito in Milano, via B. Quaranta, 12,
nello stabilimento comune sito in Cinisello Balsamo (Milano);
dalla società P.B Paola Beltracchini & C nello stabilimento sito in Rescaldina (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992·

1) 6 supposte 100 U.I ,
numeri A I C : 026792022 (in base 10) 0TKN2Q (in base 32),
classificazione. medicinale non prescrivibile dal S.S N.;

2) 8 supposte 100 U.I.;
numeri A.I C.· 026792034 (in base 10) 0TKN32 (in base 32),
classificazione. medicinale non prescrivibile dal S S.N ;

3) 10 supposte 100 U.I ;
numeri A.I C : 026792046 (in base 10) 0TKN3G (in base 32),
classificazione medicinale non prescrivibile dal S.S.N ;

4) 3 supposte 200 U.I.,
numeri A I.C.: 026792059 (in base 10) 0TKN3V (in base 32),
classificazione· medicinale non prescrivibile dal S.S.N ,

5) 4 supposte 200 U I ;
numeri A.I.C . 026792061 (in base 10) 0TKN3X (in base 32),
classificazione· medicinale non prescrivibile dal S.S.N ,

6) 5 supposte 100 U.I.;
numeri A.I.C.· 026792073 (in base 10) 0TKN49 (in base 32),
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

7) 5 fiale x ml 1 da U I 50 + 5 siringhe sterili apirogene,
numeri A I C . 026792085 (in base 10) 0TKN4P (in base 32):,
classificazione medicinale prescrivibile dal S S.N con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

8) 5 fiale x ml 1 da U I. 100 + 5 siringhe sterili apirogene,
numeri A I C. 026792097 (in base 10) 0TKN51 (in base 32),
classificazione· medicinale prescrivibile dal S S.N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994

La quota di partecipazione alla spesa della forma fiale da 50 e 100 U I è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S S alla *Gazzetta Ufficiale* n 71 del 23 marzo 1985)

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S S N , il prodotto nella forma fiale da 50 e 100 U I. può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S S N

Composizione

una supposta da 100 U.I contiene principio attivo calcitonina sintetica di salmone 100 U.I.; eccipienti sodio citrato 0,00050 g, acido citrico anidro 0,00078 g, sodio taurocolato 0,03000 g, mannitolo 0,04870 g, gliceridi semisintetici 1,42000 g;

una supposta da 200 U.I contiene principio attivo calcitonina sintetica di salmone 200 U.I., eccipienti sodio citrato 0,00050 g, acido citrico anidro 0,00078 g, sodio taurocolato 0,03000 g, mannitolo 0,04870 g, gliceridi semisintetici 1,42000 g,

1 fiala da 1 ml da 50 U.I contiene. principio attivo calcitonina sintetica di salmone 50 U.I. (=50 UMRC); eccipienti: acido acetico glaciale 0,0020 g, sodio acetato $3H_2O$, 0,0020 g, sodio cloruro 0,0075 g, acqua per preparazioni iniettabili q b. a 1 ml;

1 fiala da 1 ml da 100 U.I contiene principio attivo calcitonina sintetica di salmone 100 U.I. (=100 UMRC), eccipienti: acido acetico glaciale 0,0020 g, sodio acetato $3H_2O$, 0,0020 g, sodio cloruro 0,0075 g, acqua per preparazioni iniettabili q b a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche

per le supposte: malattia di Paget (osteitis deformans), osteoporosi post-menopausale; sindromi dolorose correlate alle malattie del metabolismo osseo,

per le fiale malattia di Paget (osteitis deformans); ipercalcemia, da tumori maligni, da iperparatiroidismo e da intossicazione da vit. D, sia per i casi di emergenza che per i trattamenti prolungati; osteoporosi di varia origine, eventualmente in associazione ad altre terapie richieste da ciascun quadro morboso; prevenzione delle fratture ossee in pazienti con osteoporosi post-menopausale; morbo di Sudeck.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n 539/1992).

Altre condizioni· l'impiego del prodotto, nella preparazione fiale è limitato al solo territorio italiano

Decorrenza di efficacia del decreto 16 luglio 1993

Decreto n 530 1993 del 25 giugno 1993

Specialità medicinale· «BAMIFIX 900» (bamifillina) compresse mg 900 (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A I.C Chiesi farmaceutici S p a , con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale 01513360345,

Produttore società titolare A.I C nello stabilimento consortile sito in Parma S. Leonardo, 96/B.

Filmatura delle compresse. Eurand International S p a nello stabilimento sito in Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A I.C , classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992:

«900» 30 compresse rivestite mg 900,
numeri A I C.: 026021055 (in base 10) 0SU3 (in base 32),
classificazione· medicinale prescrivibile dal S S N con decorrenza dal 1° gennaio 1994

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S S.N , il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibile dal S S N

Composizione

una compressa rivestita contiene. bamifillina cloridrato mg 900, eccipienti· polietilenglicole mg 61,534, idrossipropilmetilcellulosa mg 29,250, metilcellulosa mg 20.250, polimeri metacrilici mg 15.398, magnesio stearato mg 12, 034, titanio biossido mg 1,534

Indicazioni terapeutiche asma con dispnea parossistica, broncopneumopatia cronica ostruttiva con componente spastica, bronchite asmatiforme

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1993

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali

Decreto n 531/1993 del 25 giugno 1993

Specialità medicinale «CODEX DNB 250» (saccharomyces boulardii)

1) «250»10 capsule 250 mg, n A I C 021989025 (in base 10) 0NZ1P1 (in base 32),

2) «250» 20 capsule 250 mg, n A I C 021989037 (in base 10) 0NZ1PF (in base 32),

3) «250» 10 bustine 250 mg, n A I C 021989049 (in base 10) 0NZ1PT (in base 32),

4) «250» 20 bustine 250 mg; n A I C 021989052 (in base 10) 0NZ1PW (in base 32).

Titolare A I C Smith Kline & French S p.a , con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867930158

Modifiche apportate denominazione della specialità medicinale la specialità medicinale è ora denominata «CODEX».

Titolare A.I.C . nuovo titolare A I C Smithkline Beecham Farmaceutici S p a , con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti - codice fiscale n 03524320151, la specialità medicinale continuerà ad essere prodotta con le seguenti modalità:

società Laboratoires Biocodex nello stabilimento di Montrouge - Francia: produzione e confezionamento;
società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile di Baranzate di Bollate (Milano)· controlli e confezionamento

Numeri di A I.C.:

1) 10 capsule 250 mg; n A I C.· 029032012 (in base 10) 0VPZLD (in base 32),

2) 20 capsule 250 mg, n A I C.· 029032024 (in base 10) 0VPZLS (in base 32);

3) 10 bustine 250 mg, n A I C.: 029032036 (in base 10) 0VPZM4 (in base 32).

4) 20 bustine 250 mg, n A I C 029032048 (in base 10) 0VPZMJ (in base 32),

Decorrenza di efficacia del decreto. 16 luglio 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A I.C. precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal 1° febbraio 1993

Decreto n 532/1993 del 25 giugno 1993

Spec medic	Società	N A I C
ENTUMIN	Sandoz prodotti farmaceutici S.p a - Milano	
30 compresse mg 40		021553019
flacone ml 10 gocce		021553021
GABBRORAL	Farmitalia Carlo Erba S r l. - Milano	
12 compresse mg 250		014015010
NATAFUCIN	Brocades Pharma S p a - Cologno Monzese (Milano)	
g 25 crema derm.		023501012
PROVERA	Upjohn S p a - Caponago (Milano)	
20 compresse mg 2,5		020328201
12 compresse mg 5		020328213
12 compresse mg 10		020328237
RETICULOGEN	Eli Lilly Italia S p a Sesto Fiorentino (Firenze)	
6 fiale ml 1 I M		001557026
TETRAMIL	Farmigea S p a - Pisa	
collirio ml 10		017863010
MONODOSE - 10 FL		
ml 0,5 collirio		017863034
VERMOX	Janssen Farmaceutici S p a - Latina	
6 cpr mg 100		023821010
ml 30 sosp orale 2%		023821022

Modifica apportata:

classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988 modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992 le succitate confezioni sono collocate tra i farmaci non prescrivibili dal S S N.

Decorrenza di efficacia del decreto 1° settembre 1993.

I lotti delle confezioni di cui trattasi non sono più erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Nota n. 800.4/356 del 14 luglio 1993

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del Servizio farmaceutico, ha preso atto che la I.C.T. (Istituto chemioterapico S p.a.), codice fiscale n. 07704130157, ha trasferito la sede legale da via Morigi, 45, Piacenza a Strada Bobbiese, 108, Piacenza.

Nota n 800 4/357 del 14 luglio 1993

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del Servizio farmaceutico, ha preso atto che la Gruppo Lepetit S.p a., codice fiscale n. 00795960152, ha trasferito la sede legale da via G. Murat, 23, Milano a via Roberto Lepetit, 8, Lainate (Milano)

Nota n. 800.4/358 del 14 luglio 1993

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del Servizio farmaceutico, ha preso atto che la Hammer Pharma S p.a., codice fiscale n. 00432000339, ha trasferito la sede legale da via G. Murat, 25, Milano a via Roberto Lepetit, 8, Lainate (Milano).

93A3969

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 aprile 1993 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig ra Antonietta Marsaglia, console generale onorario d'Irlanda a Milano

In data 11 maggio 1993 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori

Dénes Gyapay, console generale della Repubblica di Ungheria a Milano,

Richard N Dertadian, console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli,

Miltiades Hiskakis, console generale della Repubblica ellenica a Napoli

Abdulmajeed Abdullah Marafie, console generale del Kuwait a Milano,

Anita Limido, console generale della Repubblica francese a Firenze,

Antonio Morfini console onorario della Repubblica del Sud Africa a Bari,

Franco Martucci, console onorario della Repubblica di Malta a Cagliari,

Giuseppe Storaci, console generale onorario della Repubblica d'Islanda a Torino

93A3950

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazione alla deliberazione 26 novembre 1991 relativa agli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia

Il CIPE, nella seduta del 7 giugno 1993, ha deliberato quanto segue

1 L'alinea di cui alla lettera *c)* della deliberazione del CIPE in data 26 novembre 1991 è sostituito dal seguente

«*c)* gli interventi del Fondo di rotazione di cui alla legge n 908 citata in premessa, a valere sulla dotazione di cui all'art 1 della legge medesima, rifinanziata con la legge n 26/1986, a favore degli investimenti delle imprese industriali localizzate nelle province di Trieste e di Gorizia non potranno superare l'intensità del 15 per cento comprensivo del carico fiscale, tale beneficio è elevabile al 25 per cento (sempre comprensivo del carico fiscale) per le imprese con non meno di 250 dipendenti e 20 milioni di ECU di fatturato o 10 milioni ECU di attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, le quali facciano parte per non piu del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori, salvo che non si tratti di società finanziarie pubbliche, di società a capitale di rischio o, purché non esercitino il controllo di investitori istituzionali. Un ulteriore 5 per cento potrà essere attribuito alle imprese con non più di 50 dipendenti ed un fatturato non superiore a 5 milioni di ECU o un attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 2 milioni di ECU, le quali facciano capo per non piu del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiore, salvo che non si tratti di società finanziarie pubbliche, di societa a capitale di rischio o, purche non esercitino il controllo, investitori istituzionali»

93A3953

Determinazione dei criteri per la verifica delle condizioni del mercato del greggio

Il CIPE, nella seduta del 7 giugno 1993, ha deliberato quanto segue

«Ai sensi e per gli effetti dell'art 26 della legge 9 gennaio 1991, n 9, la verifica sulla persistenza negli anni 1993-96 delle condizioni di mercato del greggio che hanno dato luogo nel triennio 1990-92 all'esonero dalla corresponsione dell'aliquota del prodotto della coltivazione di cui agli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sara effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenendo conto sia della situazione generale del settore, sia della remunerativita media dell'attività di produzione di idrocarburi

Le condizioni, per le quali è stato disposto l'esonero negli anni 1990-1992, possono essere rappresentate da un indice di riferimento, per gli anni 1988-89-90, che tenga conto del valore dei costi medi CIF del greggio importato in Italia ponderato secondo le rispettive quantità, rettificato con il valore medio delle quotazioni dell'olio combustibile ATZ al 3,5% di zolfo sul mercato del Mediterraneo

La conferma dell'esonero per i due bienni 1993-94 e 1995-96 può essere disposta se il valore dello stesso indice di riferimento, calcolato rispettivamente per il triennio 1990-92 e 1992-94, risulti equivalente, in termini reali e in dollari, all'indice di riferimento delle condizioni di mercato del greggio esistente negli anni 1988-90»

93A3954

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1993, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 e risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166 9 (centosessantaseivirgolanove)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 e risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 e risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298 1 (duecentonovantottovirgolauno)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 e risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 e risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue)

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1993 rispetto a giugno 1992 risulta pari a più 4,2 (quattrovirgoladue)

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1993 rispetto a giugno 1991 risulta pari a più 9,9 (novevirgolanove)

93A3977

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovo dosaggio, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del decreto n. 273/1993 del 27 aprile 1993, riguardante la specialità medicinale «ESAVIR», alla pag 24, prima colonna, ove è indicata la classificazione della confezione tubo g 10 di crema al 5% in luogo di «medicinale prescrivibile a carico del S S N », leggasi. «medicinale prescrivibile a carico del S S N con decorrenza immediata»

93A3979

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovo dosaggio, nuove confezioni, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del decreto n. 465/1993 del 14 giugno 1993, riguardante la specialità medicinale «INOSCAN», alla pag. 56, prima colonna, ove è indicato il produttore, in luogo di: «la società titolare dell'A I C.», leggasi: «Zambon Group S p a »

Nella parte dello stesso comunicato riguardante il decreto n. 471/1993 del 14 giugno 1993, alla pag 57, prima colonna, dopo il nome della specialità medicinale «PNEUMOPENT», in luogo di: «Soluzione IM/Aerosol - flacone liofilizzato mg 60 + fiala solvente ml 3», leggasi: «Soluzione aerosol - flacone liofilizzato mg 60 + fiala solvente ml 3».

Nella parte dello stesso comunicato riguardante il provvedimento n. 293/1993 del 14 giugno 1993, concernente la specialità medicinale «KEFLIN NEUTRO», alla pag. 60, seconda colonna, dopo il paragrafo relativo alla decorrenza di efficacia del provvedimento, va aggiunta la seguente frase: «i lotti già prodotti e contraddistinti con i numeri di A I C. in precedenza attribuiti, non possono più essere venduti a partire dal 1° gennaio 1994».

93A3980

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 1 6 5 0 9 3 *

L. 1.300